

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 12

Adunanza 1 aprile 2003

OGGETTO: D.G.P. N. 27 - 218285/97 DEL 6/11/1997 AVENTE AD OGGETTO: "RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALL'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO O ALIMENTARE". ULTERIORI INTEGRAZIONI.

Protocollo: 298-84536/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori: LUIGI RIVALTA, BARBARA TIBALDI e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Bellion.

Visto l'art. 22 della L.R. 4/9/1996 n. 70 dettante norme in materia di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o alimentare;

Viste le disposizioni attuative approvate dalla Giunta Regionale con D.G.R. 7/7/1997 n. 35-20710 in ordine al rilascio delle autorizzazioni, che demandano alle Province la definizione di prescrizioni per la gestione degli allevamenti e l'individuazione dei casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 27-218285/1997 del 6/11/1997 dove vengono definite le prescrizioni all'osservanza delle quali e' tenuto il titolare di ogni allevamento, il modello di atto autorizzativo da adottarsi, nonche' i casi per i quali e' prevista la revoca delle autorizzazioni rilasciate;

Vista la successiva deliberazione della Giunta Provinciale n. 1276-194293/2001 del 30/10/2001 con la quale sono state approvate integrazioni al suddetto provvedimento circa la concessione di proroghe ai limiti temporali previsti per l'alienazione degli animali detenuti in

caso di revoca dell'autorizzazione provinciale, nonché il termine massimo entro il quale effettuare l'aggiornamento del Registro di carico/scarico dei selvatici allevati;

Tenuto conto che le disposizioni regionali sopraindicate dettano esclusivamente prescrizioni sulle condizioni e sui requisiti (*impianti destinati alla stabulazione dei riproduttori, mantenimento di densità minime, etc.*) da osservare per l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;

Ritenuto, di conseguenza, opportuno adottare specifiche prescrizioni anche in merito alle strutture da utilizzare per l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare;

Preso atto dei parametri tecnici forniti dall'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia circa le caratteristiche delle strutture e dei recinti per la stabulazione dei selvatici (*ungulati, fasianidi, anatidi e lagomorfi*) allevati per fini alimentari, di seguito riportati:

### **UNGULATI (*cervo - capriolo - daino*)**

- mantenimento di densità non superiori a 8 capi/ettaro;
- adeguatezza degli impianti per evitare fughe o inutili traumatismi: posizionamento di pali di sostegno all'esterno della recinzione, arrotondamento degli angoli, utilizzo di idonea rete metallica di altezza non inferiore a 3 metri con parte superiore aggettante verso l'interno del recinto, recinzione vincolata alla base su cordolo in muratura o supporto ligneo interrato;
- comfort termico e approvvigionamento idrico: disponibilità di una tettoia chiusa su tre lati per un'altezza non inferiore al metro e con superficie coperta non inferiore a 1,5 mq./capo e disponibilità di acqua corrente.

### **FASIANIDI**

<b>VOLIERE</b>			
<b>Specie</b>	<b>Dimensioni minime soggetti giovani</b>	<b>Dimensioni minime soggetti adulti</b>	<b>Altezza minima</b>
Fagiano	< 60 gg. 0,5 mq. / capo	> 60 gg. 1 mq. / capo	2 mt.
Starna - Pernice	< 60 gg. 0,4 mq. / capo	> 60 gg. 0,8 mq. / capo	2 mt.
Quaglia	< 35 gg. 0,07 mq. / capo	> 35 gg. 0,25 mq. / capo	0,5 mt.

### **ANATIDI**

Stessi spazi dei fagiani con a disposizione vasche d'acqua.

### **LEPRI**

- Parchetti al suolo o gabbie sopraelevate di circa 50 cm. dal suolo, di almeno 1 mq. di superficie e di almeno 38 cm. altezza, dotate di mangiatoie, abbeveratoi ed eventuali rastrelliere per il fieno o l'erba, per coppia e prole fino all'età di circa 30 giorni.
- Recinti per animali adulti: 10 mq. / capo;

Ritenuto, a tutela del benessere degli animali detenuti e al fine di evitare la fuoriuscita degli ungulati allevati a causa di recinzioni inadeguate, di adottare le sopraindicate prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto ed allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare a partire dalla data di approvazione della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.gs. 18/8/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di disporre, ad integrazione delle prescrizioni contenute nella D.G.P. 20/11/1997 n. 27-218285/97, che le caratteristiche delle strutture e dei recinti per la stabulazione di fauna selvatica (*ungulati, fasianidi, anatidi e lagomorfi*) allevata per fini alimentari, rispettino i parametri tecnici indicati dall'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia in premessa riportati;
2. di stabilire che le prescrizioni in oggetto siano applicate a partire dalla data di approvazione della presente deliberazione per il rilascio delle autorizzazioni all'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di cui all'art. 22, L.R. 4/9/1996 n. 70 e alla D.G.R. 7/7/1997 n. 35-20710;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso